

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI DUE BORSE DI STUDIO "ENZO ANDREIS"

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di due borse di studio annuali a favore di studenti iscritti all'Accademia Intrecci - Alta Formazione di Sala (di seguito "Intrecci" o "ente formativo").

Art. 2

Finalità

1. Federazione Italiana Pubblici Esercizi conferisce le borse di cui all'art. 1 al fine di favorire e sostenere i giovani meritevoli ma con ridotte capacità economiche nell'acquisizione di competenze in ambito di Accoglienza e Servizio, da acquisire mediante il percorso di Intrecci, ed agevolarne l'ingresso nel mondo del lavoro.

2. Le borse sono finalizzate allo svolgimento di attività di studio presso Intrecci.

Art. 3

Requisiti di ammissione

1. Per partecipare alla selezione per il conferimento delle borse, i candidati devono possedere, entro la data di avvio del percorso formativo, i seguenti requisiti:

- diploma di scuola superiore o di laurea di I o II livello o titoli equipollenti, conseguiti anche presso Istituti o Atenei stranieri, accertati dalla Commissione Giudicatrice di cui all'art. 5 del presente Regolamento;

- avere meno di 25 anni;

- non risultare beneficiari di ulteriori borse di studio presso Intrecci.

Art. 4

Istituzione delle borse e bando di selezione

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito web di FIPE e di Intrecci, entro 15 giorni dalla sua approvazione. La scadenza del bando per la presentazione della domanda è fissata a 30 giorni dalla data di avvio dell'a.a. di riferimento.

Art. 5

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è composta da tre rappresentanti, uno dell'ente finanziatore e due dell'ente formativo.

2. La Commissione stabilisce secondo i criteri indicati al successivo articolo 6 e riportati nell'allegato A il punteggio da attribuire a ciascun candidato;

3. I lavori della Commissione esaminatrice si possono svolgere anche in modalità telematica.

Art. 6

Valutazione dei candidati e graduatoria

1. La selezione dei candidati è effettuata per soli titoli di studio e reddito ISEE. I candidati saranno scelti tra coloro che hanno superato il colloquio di ingresso per Intrecci e quindi rispettano i criteri di selezione

dell'Ente formativo. Per l'accesso alla borsa di studio, i punteggi saranno calcolati come di seguito descritto:

- punteggio massimo attribuibile Diploma scuola superiore di secondo grado: 50 punti;
- punteggio massimo attribuibile Laurea triennale: 5 punti;
- punteggio massimo attribuibile Laurea Magistrale: 5 punti;
- punteggio massimo attribuibile Reddito ISEE: 40 punti;
- punteggio aggiuntivo Lode (Diploma scuola secondaria superiore, Laurea Triennale o magistrale): 2 punti.

2. I punteggi saranno calcolati come da formule espresse nell'Allegato A al presente Regolamento.
3. La mancata iscrizione del candidato al percorso formativo comporta l'esclusione dalla procedura.
4. Sulla base dei punteggi assegnati (come da All. A), la Commissione stila una graduatoria. In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, ha la precedenza in graduatoria il più giovane di età.

Art. 7

Modalità di conferimento e polizza assicurativa

1. Le borse di studio sono conferite, secondo l'ordine della graduatoria, con apposita comunicazione di assegnazione.
2. I vincitori della selezione trasmettono all'ente finanziatore e all'ente formativo apposita dichiarazione di accettazione della borsa, entro 8 giorni dall'assegnazione, pena la decadenza dal beneficio.
3. Le borse decorrono dalla data di accettazione da parte del vincitore.
4. In caso di decadenza o di rinuncia dei vincitori, le borse saranno assegnate al primo degli idonei in graduatoria.
5. L'ente formativo provvede ad assicurare i titolari delle borse, così come tutti gli studenti, mediante polizza assicurativa sia contro gli infortuni che possano verificarsi durante il periodo di permanenza presso le strutture dell'ente nonché all'esterno di essa, se autorizzata, sia per la responsabilità civile.

Art. 8

Trattamento fiscale

1. Le borse sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto dalla legge in vigore al momento della liquidazione dell'importo.

Art. 9

Importo e modalità di erogazione della borsa

1. L'importo delle borse è pari ad euro 7.500 ciascuna.
2. Le borse sono corrisposte in un'unica soluzione, da liquidare entro 30 giorni dall'assegnazione direttamente all'ente formativo per conto degli studenti assegnatari.

Art. 10

Diritti e doveri dei borsisti

1. I borsisti hanno diritto di avvalersi delle attrezzature e delle strumentazioni della struttura presso la quale svolge la propria attività nonché ad usufruire dei servizi a disposizione degli studenti dell'ente formativo.

2. I titolari della borsa sono tenuti a svolgere l'attività a cui la stessa è finalizzata, sotto la guida del personale dell'ente formativo.

3. I borsisti sono tenuti a rispettare lo Statuto e i Regolamenti dell'ente formativo.

5. I borsisti si impegnano a rispettare l'obbligo della riservatezza in relazione alle attività cui partecipano e alle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù della loro permanenza presso le strutture di Intrecci.

Art. 11

Incompatibilità

1. Le borse non sono compatibili con assegni di ricerca o con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di studio dei titolari della borsa.

2. Il godimento della borsa è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

3. I borsisti, qualora intendano svolgere o intraprendere attività retribuite esterne o interne, purché occasionali e di breve durata, sono tenuti a chiedere autorizzazione all'ente formativo che ne valuta la compatibilità con l'attività oggetto della borsa, l'assenza di conflitto d'interessi e di pregiudizio ad Intrecci.

4. Le borse di studio non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli di Intrecci.

Art. 12

Durata, proroga e rinnovo

1. La durata delle borse di ricerca sono equiparate alla durata del percorso di Intrecci.

2. Le borse non possono essere prorogate o rinnovate per gli stessi studenti.

Art. 13

Revoca o rinuncia

1. L'ente formativo o il soggetto erogatore possono revocare l'assegnazione delle borse qualora gli studenti, dopo aver iniziato l'attività formativa, non la proseguano senza giustificato motivo, non rispettino quanto stabilito dall'art. 10, si rendano responsabili di gravi e ripetute mancanze, o incorrano in una delle incompatibilità previste dall'art. 11.

2. I borsisti possono rinunciare alla borsa, previa comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 30 giorni, e comunque in modo da evitare pregiudizio all'ente formativo o al soggetto erogatore.

3. Nei casi di revoca o rinuncia, su richiesta della Commissione Giudicatrice, le borse potranno essere assegnate ai candidati idonei successivi secondo l'ordine della graduatoria, per il periodo e l'ammontare residuo.

4. Alla riassegnazione di cui al comma precedente, si procede con apposito provvedimento.

Art. 14

Cause di sospensione della borsa

1. Possono essere disposte sospensioni temporanee nella fruizione delle borse di studio solo nel caso che i titolari debbano assentarsi per gravidanza, congedo parentale, malattia o per altro grave motivo comprovato e comunicato tempestivamente alla commissione giudicatrice.

Art.15

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso Intrecci che, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dai candidati solo per fini istituzionali e per gli adempimenti connessi all'espletamento del presente regolamento.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa statale vigente in materia.

ALLEGATO A – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

FORMULE

VOTI

punti voto diploma (D)

$(\text{voto D} * \text{punt.max}) / \text{voto D max}$

punti voto laurea trien. (LT)

$(\text{voto LT} * \text{punt.max}) / \text{voto LT max}$

punti voto laurea mag. (LM)

$(\text{voto LM} * \text{punt.max}) / \text{voto LM max}$

ISEE

punti Isee

$(\text{punt. max} * \text{isee min}) / \text{isee}$

